



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

ESDEBITAZIONE

La seconda opportunità

Liberarsi dai debiti residui: strumenti, condizioni e procedimento

Avv. Gianluca Giammatteo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE — FORO DI ISERNIA

www.giammatteo.it

Esdebitazione. La seconda opportunità

Le procedure di esdebitazione nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Autore: Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, Patrocinante in Cassazione.

Edizione a cura dello Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS).

Testo aggiornato al mese di luglio 2026.

L'opera ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata e vanno verificati prima di ogni utilizzo in atti giudiziari: si rinvia alla nota sulle fonti posta in chiusura.

© Studio Legale Giammatteo. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.

Indice

Presentazione	5
-------------------------	---

PARTE PRIMA — Il principio	7
-----------------------------------	----------

I. Che cos'è l'esdebitazione	8
II. Perché l'ordinamento la prevede	10
III. Che cosa l'esdebitazione non è	12
IV. Chi può ottenerla	14

PARTE SECONDA — Le vie d'accesso	16
---	-----------

V. La mappa degli strumenti	17
VI. La liquidazione giudiziale	19
VII. La liquidazione controllata	21
VIII. La ristrutturazione dei debiti del consumatore	23
IX. Il concordato minore	25
X. L'esdebitazione del debitore incapiente	26

PARTE TERZA — Condizioni, limiti, procedimento	28
---	-----------

XI. La meritevolezza	29
XII. I debiti che restano	31
XIII. Il procedimento e i tempi	33
XIV. Revoca e patologie	35
XV. Gli effetti sulla persona e sull'attività	36

PARTE QUARTA — La pratica	37
----------------------------------	-----------

XVI. Prepararsi	38
XVII. L'organismo di composizione della crisi	39
XVIII. Gli errori che precludono il beneficio	40
XIX. Situazioni ricorrenti	41

XX. Dopo	43
XXI. Conclusioni	44
L'autore	45
Nota e avvertenze	47

Presentazione

Nel colloquio con chi ha accumulato debiti che non è in grado di pagare ricorre quasi sempre la stessa frase: «tanto non ne esco più». È una convinzione che nasce da un'esperienza reale — decreti ingiuntivi, pignoramenti dello stipendio, telefonate quotidiane di società di recupero — e che produce l'effetto peggiore possibile, cioè l'immobilità.

Quella convinzione, però, non corrisponde più allo stato del diritto. Da alcuni anni l'ordinamento italiano, in attuazione di un indirizzo europeo, riconosce che tenere una persona legata a vita a debiti che non potrà mai onorare non giova a nessuno: non ai creditori, che nulla ricavano da un debitore permanentemente insolvente; non al debitore, che non ha ragione di produrre reddito emerso; non al sistema economico, che perde una capacità lavorativa e imprenditoriale. Da questa considerazione, tutt'altro che benevola e anzi rigorosamente utilitaristica, nasce l'esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti al termine di una procedura concorsuale.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha trasformato l'istituto. Da beneficio eccezionale, concesso all'imprenditore fallito che avesse in qualche misura soddisfatto i creditori, l'esdebitazione è diventata un diritto del debitore meritevole, conseguibile entro un termine breve, esteso a ogni soggetto sottoposto a procedura liquidatoria e riconosciuto anche a chi non ha nulla da offrire.

Questo volume descrive l'istituto e le vie che vi conducono. La prima parte spiega che cosa l'esdebitazione è e, con altrettanta cura, che cosa non è: gli equivoci su questo punto sono la causa più frequente di aspettative deluse. La seconda percorre gli strumenti che conducono al risultato, distinguendo la posizione dell'imprenditore da quella del consumatore e del debitore civile. La terza affronta le condizioni, i limiti e il procedimento. La quarta è dedicata alla pratica: come ci si prepara, quali errori precludono il beneficio, che cosa accade dopo.

Il testo è scritto in forma discorsiva e non contiene citazioni di articoli né di decisioni: la materia è stata più volte ritoccata e gli orientamenti applicativi sono in movimento, sicché un riferimento numerico stampato invecchia rapidamente. Chi debba redigere un atto troverà qui l'inquadramento, non la citazione: quella va ricostruita sulle fonti vigenti.

Un'ultima avvertenza. L'esdebitazione non è una scorciatoia e non premia chi ha agito in malafede. È il punto di arrivo di un percorso che richiede trasparenza totale

sul proprio patrimonio, collaborazione con gli organi della procedura e, quasi sempre, la rinuncia a ciò che si possiede. Chi cerca un modo per non pagare conservando i beni non troverà in queste pagine ciò che cerca, e farebbe bene a non intraprendere il percorso.

Avv. Gianluca Giammatteo Patrocinante in Cassazione

PARTE PRIMA

Il principio



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Che cos'è l'esdebitazione

UNA DEFINIZIONE ESSENZIALE

L'esdebitazione è il provvedimento con cui il debitore, al termine o nel corso di una procedura concorsuale liquidatoria, viene liberato dai debiti anteriori rimasti insoddisfatti.

L'effetto è che i creditori concorsuali non possono più pretendere dal debitore il pagamento di quanto non hanno ricevuto nella procedura. Non possono agire in via esecutiva, non possono iscrivere ipoteca, non possono ottenere un decreto ingiuntivo, non possono pignorare lo stipendio. La posizione debitoria residua, per quanto ingente, cessa di essere azionabile.

Il presupposto è che il patrimonio del debitore sia stato interamente destinato ai creditori secondo l'ordine stabilito dalla legge. L'esdebitazione non è un condono: è ciò che segue alla liquidazione integrale di quanto si possiede, quando ciò che si possiede non è sufficiente.

INESIGIBILITÀ, NON ESTINZIONE

Il debito non si estingue: diventa inesigibile nei confronti del debitore. La distinzione sembra sottile e ha invece conseguenze pratiche di primo piano.

La più rilevante riguarda i coobbligati. I creditori conservano integralmente le proprie ragioni nei confronti di chi si è obbligato insieme al debitore o per lui: il fideiussore, il coobbligato solidale, chi ha prestato garanzia reale su beni propri. Il padre che ha garantito il mutuo del figlio, il socio che ha firmato una fideiussione per la società, il coniuge che ha sottoscritto insieme al proprio partner un finanziamento restano esposti per intero.

È un punto su cui occorre essere espliciti fin dal primo colloquio, perché la delusione, se emerge dopo, è amara: il debitore ottiene la liberazione e scopre che l'anziano genitore che aveva garantito per lui viene escusso. Nelle situazioni familiari, la pianificazione deve considerare le posizioni di tutti i soggetti coinvolti e non soltanto quella di chi si presenta in studio.

CHE COSA COMPORTA OLTRE ALLA LIBERAZIONE

All'esdebitazione si accompagnano effetti ulteriori, spesso sottovalutati e talvolta più importanti della liberazione stessa.

Vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della procedura liquidatoria. Ciò significa la possibilità di tornare ad assumere cariche negli organi sociali, di riprendere l'esercizio di professioni subordinate all'iscrizione in albi o all'ottenimento di licenze, di assumere uffici pubblici e incarichi che l'apertura della procedura aveva precluso.

Per chi intenda riprendere un'attività, questo effetto è decisivo quanto la cancellazione del debito: consente non soltanto di non essere più aggredibile, ma di essere nuovamente operativo.

Perché l'ordinamento la prevede

LA LOGICA DELLA SECONDA OPPORTUNITÀ

La ragione dell'istituto non è caritatevole. È il riconoscimento di un dato osservabile: il debitore permanentemente insolvente non produce nulla per i creditori e molto per l'economia sommersa.

Chi sa che qualunque reddito verrà aggredito ha un interesse diretto a non produrre reddito emerso. Non apre partita IVA, non assume, non investe, spesso lavora in nero o intesta a terzi ciò che acquista. Il risultato è che i creditori non incassano comunque, e in più la collettività perde gettito fiscale, contributi e capacità produttiva. Mantenere il vincolo a tempo indeterminato non protegge nessuno: produce soltanto una perdita secca.

L'indirizzo europeo in materia di ristrutturazione preventiva e insolvenza ha fatto proprio questo ragionamento, imponendo agli Stati di garantire all'imprenditore onesto e sfortunato la liberazione integrale dai debiti entro un termine contenuto, così da consentirne il rientro nel circuito economico. Il legislatore italiano vi si è adeguato con il codice della crisi.

IL ROVESCIO: LA MERITEVOLEZZA

La seconda opportunità non è incondizionata, e qui sta l'equilibrio dell'istituto. Il beneficio è riservato al debitore che si sia comportato correttamente prima e durante la procedura.

Chi ha sottratto beni ai creditori, chi ha esposto passività inesistenti, chi ha aggravato deliberatamente il dissesto, chi ha tenuto una contabilità tale da rendere impossibile ricostruire l'andamento degli affari, chi ha fatto ricorso al credito sapendo di non poterlo restituire, chi ha ostacolato gli organi della procedura resta escluso.

La linea di confine non passa dunque tra chi ha molti debiti e chi ne ha pochi, né tra chi ha restituito qualcosa e chi non ha restituito nulla: passa tra chi è stato leale e chi non lo è stato. È una scelta di politica del diritto coerente: si perdona il fallimento, non la frode.

UNA CONSEGUENZA PRATICA SPESSO IGNORATA

Da questa impostazione discende un corollario che sorprende molti: non è richiesto che i creditori siano stati soddisfatti, neppure in minima parte.

Il debitore meritevole il cui patrimonio si sia rivelato interamente incapiente ha diritto alla liberazione esattamente come quello che ha consentito un riparto significativo. Ciò che conta è la condotta, non il risultato. È l'elemento che più nettamente distingue la disciplina attuale da quella previgente, e che rende l'istituto realmente accessibile a chi ne ha maggiore bisogno.

Che cosa l'esdebitazione non è

NON È UNA CANCELLAZIONE DI TUTTI I DEBITI

L'esdebitazione riguarda i debiti anteriori all'apertura della procedura. I debiti sorti dopo restano dovuti per intero: il canone di locazione maturato successivamente, le imposte relative a redditi prodotti dopo, le nuove obbligazioni contratte.

Alcune categorie di debiti anteriori, inoltre, restano fuori dal beneficio per la loro natura, e se ne dirà in modo analitico più avanti. Anticipo qui il criterio che le accomuna: sono escluse le obbligazioni che l'ordinamento considera non liberabili perché legate a un dovere personale, a un illecito o a una funzione sanzionatoria.

NON È INDOLORE

Il beneficio presuppone, nella generalità dei casi, che il patrimonio del debitore sia stato liquidato. Ciò significa che i beni si perdono: l'immobile, l'automobile eccedente le necessità, i risparmi, le quote societarie. Restano al debitore i beni che la legge dichiara impignorabili, ciò che è strettamente necessario al mantenimento suo e della famiglia, e i frutti del lavoro nella misura che il giudice determina come indispensabile.

Chi immagina di conservare la casa e di liberarsi dei debiti che su di essa gravano non ha compreso il meccanismo. Vi sono percorsi che consentono, entro certi limiti, di preservare determinati beni, ma sono percorsi diversi dalla liquidazione, comportano un sacrificio economico corrispondente e non sempre sono praticabili.

NON È AUTOMATICA NÉ IMMEDIATA

Il beneficio richiede un procedimento, tempi tecnici, una verifica delle condizioni e un provvedimento del tribunale. In alcune ipotesi opera di diritto, ma anche allora presuppone che una procedura sia stata aperta e istruita.

Non esiste, in altre parole, una domanda diretta di cancellazione dei debiti. Si accede a una procedura, la si porta a termine correttamente, e la liberazione ne costituisce l'esito.

NON È PER CHI HA NASCOSTO QUALCOSA

Vale la pena ripeterlo, perché è la ragione più frequente di rigetto. L'intero sistema poggia sulla trasparenza patrimoniale. L'omissione di un conto corrente, la mancata indicazione di una donazione ricevuta, il trasferimento di un bene a un familiare nell'imminenza della crisi, l'occultamento di un rapporto di lavoro non emergono quasi mai come si spera: emergono in sede di verifica, e travolgono l'intera posizione.

Chi si presenta al professionista deve sapere che la riserva mentale è, in questo campo, autolesionistica.

Chi può ottenerla

L'AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI

La disciplina previgente riservava il beneficio all'imprenditore individuale fallito e, in un secondo tempo, alle persone fisiche non assoggettabili a fallimento nell'ambito della normativa sul sovraindebitamento.

Il codice della crisi ha ampliato considerevolmente il perimetro: possono conseguire l'esdebitazione tutti i debitori nei cui confronti sia aperta una procedura liquidatoria concorsuale, comprese le società e gli altri enti collettivi.

LE PERSONE FISICHE

Per la persona fisica il beneficio è quello di maggiore impatto, perché incide su un patrimonio destinato a rigenerarsi attraverso il lavoro futuro.

Vi rientrano l'imprenditore individuale sottoposto a liquidazione giudiziale; il consumatore, cioè la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; il professionista; l'imprenditore minore, che non supera le soglie dimensionali oltre le quali si accede alle procedure maggiori; l'imprenditore agricolo; il socio illimitatamente responsabile.

LE SOCIETÀ E GLI ENTI

L'estensione alle società ha una logica meno intuitiva ma non è priva di rilievo pratico.

Il beneficio conseguito dalla società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili, che ne profittano senza necessità di un autonomo procedimento. Per converso, le condizioni di meritevolezza devono sussistere in capo a tutti i soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti: il difetto in capo a uno solo di essi preclude il beneficio all'ente e, di riflesso, a tutti gli altri. È una regola severa, che impone di verificare le posizioni individuali prima di impostare la strategia.

Per le società di capitali l'utilità è minore, poiché ai soci conviene di regola costituire un nuovo veicolo anziché proseguire con quello liquidato. L'esdebitazione conserva però interesse quando la struttura organizzativa, i rapporti in essere o l'avviamento residuo abbiano un valore che giustifichi la prosecuzione.

CHI RESTA FUORI

Non accede al beneficio chi non sia stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale: l'esdebitazione presuppone il concorso. Non vi accede chi difetti delle condizioni di meritevolezza. Non vi accede, se non entro i limiti che si vedranno, chi ne abbia già beneficiato in passato.

PARTE SECONDA

Le vie d'accesso



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

La mappa degli strumenti

DUE BINARI

Il codice della crisi distingue due binari, in funzione delle caratteristiche del debitore.

Il primo riguarda i soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori: l'imprenditore commerciale che superi le soglie dimensionali stabilite dalla legge. Per costoro la procedura liquidatoria è la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il fallimento non soltanto nel nome.

Il secondo riguarda i debitori esclusi da quelle procedure: il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative, gli enti non commerciali. È l'area che continua a essere indicata come sovraindebitamento, e che dispone di strumenti propri.

La distinzione non è di prestigio ma di regime. Determina l'organo competente, i costi, i tempi, il grado di coinvolgimento dei creditori e, soprattutto, la possibilità di conservare o meno l'attività.

GLI STRUMENTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Nell'area del sovraindebitamento operano quattro strumenti, che conviene tenere distinti perché rispondono a esigenze differenti.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata alla persona fisica che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale. Consente di proporre un piano di pagamento, anche parziale e dilazionato, che il tribunale omologa senza che i creditori siano chiamati a votare.

Il concordato minore si rivolge ai debitori diversi dal consumatore. Prevede una proposta ai creditori, che sono chiamati ad esprimersi, e consente in molti casi la prosecuzione dell'attività.

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria propria di quest'area: il patrimonio viene affidato a un liquidatore, realizzato e distribuito.

L'esdebitazione del debitore incapiente, infine, si rivolge a chi non abbia alcunché da offrire ai creditori e costituisce l'ipotesi più innovativa dell'intero sistema.

COME SI SCEGLIE

La scelta non è libera: dipende dalla qualificazione soggettiva del debitore e dalla consistenza del patrimonio. Nei limiti in cui una scelta esiste, i criteri sono tre.

Il primo è la presenza di beni che si intenda conservare. Se vi è un immobile che si vuole preservare, la strada liquidatoria è preclusa in partenza e occorre valutare un piano che ne giustifichi il mantenimento a fronte di un sacrificio economico corrispondente.

Il secondo è la capacità di produrre reddito futuro. Un piano di ristrutturazione presuppone un flusso: senza flusso, il piano è irrealizzabile e la strada obbligata è quella liquidatoria.

Il terzo è la prospettiva dell'attività. Per l'imprenditore che intenda proseguire, gli strumenti di regolazione della crisi sono preferibili alla liquidazione, che ne comporta la cessazione.

La liquidazione giudiziale

LA PROCEDURA

La liquidazione giudiziale si apre con sentenza del tribunale, su ricorso del debitore, di un creditore o del pubblico ministero, quando ricorra lo stato di insolvenza e siano superate le soglie dimensionali di legge.

Con l'apertura il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. Si forma lo stato passivo, si liquida l'attivo, si distribuisce il ricavato secondo l'ordine delle cause di prelazione. Al termine la procedura si chiude.

Il debitore persona fisica esce dalla procedura privo di patrimonio ma ancora gravato dai debiti non soddisfatti, salvo che intervenga l'esdebitazione. È qui che l'istituto opera.

IL DIRITTO E I TEMPI

Il debitore ha diritto di conseguire il beneficio decorsi tre anni dall'apertura della procedura, ovvero al momento della chiusura se anteriore.

La formulazione merita attenzione perché contiene due indicazioni di segno pratico. La prima è che il termine decorre dall'apertura e non dalla chiusura: non è necessario attendere la conclusione della liquidazione, che in casi complessi si protrae per anni. La seconda è che, se la procedura si chiude prima del triennio, la liberazione può essere pronunciata contestualmente alla chiusura.

Il tribunale provvede con decreto, sentiti gli organi della procedura e verificata la sussistenza delle condizioni. Il provvedimento può intervenire d'ufficio in sede di chiusura, ovvero su istanza del debitore una volta decorso il triennio, anche se la procedura è ancora aperta.

LA POSIZIONE DEI CREDITORI

Il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai creditori non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo nel termine breve stabilito dalla legge. Il provvedimento che neghi il beneficio è notificato al debitore,

parimenti legittimato a reclamare.

Un profilo tecnico va segnalato perché produce effetti concreti. Per il creditore che abbia chiesto l'ammissione al passivo, l'esdebitazione preclude ogni ulteriore pretesa oltre quanto ricevuto nella procedura. Per il creditore che non abbia presentato domanda, invece, il beneficio opera soltanto per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori del suo stesso grado: egli conserva dunque, entro quel limite, la possibilità di agire.

Ne discende un'indicazione operativa: la ricostruzione completa dell'elenco dei creditori e la verifica delle insinuazioni non sono adempimenti formali. Un creditore rimasto estraneo alla procedura può riemergere dopo la chiusura.

La liquidazione controllata

UN FALLIMENTO SU MISURA

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria dell'area del sovraindebitamento: si applica al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore e agricolo, agli enti non commerciali.

La struttura richiama quella della liquidazione giudiziale, con adattamenti che ne riducono costi e formalità. Il patrimonio del debitore è affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, che ne cura la realizzazione e la distribuzione. Restano esclusi dalla liquidazione i beni impignorabili, i crediti di natura alimentare e stipendiale nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e le cose di uso quotidiano di valore trascurabile.

L'apertura avviene su domanda del debitore. È ammessa anche l'iniziativa di un creditore o del pubblico ministero in presenza dello stato di insolvenza, entro i limiti che la disciplina stabilisce e che vanno verificati nella formulazione vigente, oggetto di più interventi correttivi.

L'ESDEBITAZIONE DI DIRITTO

Qui l'istituto raggiunge la sua massima semplificazione: il beneficio opera di diritto, senza necessità di un'istanza del debitore, con il provvedimento di chiusura della procedura ovvero, se anteriore, decorsi tre anni dalla sua apertura.

Il tribunale vi provvede comunque con decreto, così da rimuovere ogni incertezza; il provvedimento è iscritto nel registro delle imprese ovvero, per il consumatore e il professionista, pubblicato nell'apposita area telematica.

Il beneficio è soggetto reclamo, nel termine breve, da parte del pubblico ministero, del debitore e dei creditori, ivi compresi quelli che siano stati integralmente soddisfatti.

UNA CONDIZIONE ULTERIORE

Per accedere al beneficio in questa procedura non è sufficiente il possesso delle condizioni generali di meritevolezza: occorre inoltre che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È il vero terreno di scontro nella pratica, e vi si tornerà nel capitolo dedicato alla meritevolezza. Anticipo qui il nodo: l'imprudenza non è colpa grave, e il fatto di aver contratto debiti superiori alle proprie possibilità non integra di per sé il presupposto ostativo, dovendosi valutare le circostanze concrete, l'informazione disponibile al momento, il comportamento del finanziatore e la ragionevolezza delle previsioni allora formulabili.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

IL PIANO SENZA VOTO

Lo strumento è riservato alla persona fisica che abbia contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Chi svolga entrambe le funzioni può accedervi soltanto per i debiti di natura personale, e la distinzione va documentata con cura.

La caratteristica distintiva è che i creditori non votano. Il debitore propone un piano di pagamento, anche parziale, anche dilazionato, anche differenziato tra le diverse categorie; il tribunale ne verifica la fattibilità e la meritevolezza del proponente e lo omologa. I creditori possono contestare, ma non dispongono di un potere di veto.

Il piano può prevedere la continuazione del pagamento di un mutuo garantito da ipoteca sulla prima casa, quando il debitore sia in regola con i pagamenti: è la via che consente, in presenza dei presupposti, di conservare l'abitazione.

LA MERITEVOLEZZA DEL CONSUMATORE

L'accesso è precluso al consumatore che abbia determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode, ovvero che abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei limiti temporali stabiliti.

Un elemento merita attenzione perché sposta la prospettiva: nel valutare la condotta del debitore il giudice tiene conto anche del comportamento del finanziatore, e in particolare del fatto che il credito sia stato concesso senza un'adeguata verifica del merito creditizio, tenuto conto del reddito disponibile e della situazione già in essere. Il finanziatore che abbia erogato con leggerezza non può poi dolersi dell'insolvenza che ha contribuito a determinare.

È un profilo da valorizzare nella relazione dell'organismo e nel ricorso, con la documentazione dei rapporti e delle istruttorie svolte all'epoca.

EFFETTO LIBERATORIO

L'esecuzione del piano omologato produce la liberazione dai debiti residui. Il debitore che abbia adempiuto esattamente a quanto previsto non deve ulteriormente nulla per la parte eccedente.

La revoca è possibile quando emerga che il piano è stato ottenuto con dolo o mala-fede, quando il debitore abbia occultato attivo o esposto passività inesistenti, ovvero quando l'esecuzione divenga impossibile per cause a lui imputabili.

Il concordato minore

A CHI SI RIVOLGE

Il concordato minore è lo strumento dei debitori dell'area del sovraindebitamento diversi dal consumatore: il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative, gli enti non commerciali.

A differenza della ristrutturazione riservata al consumatore, qui i creditori sono chiamati a esprimersi sulla proposta, che si intende approvata quando raccolga il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il tribunale omologa verificando la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per i creditori dissenzienti.

CONTINUITÀ E LIQUIDAZIONE

Lo strumento è concepito soprattutto per la prosecuzione dell'attività, che ne costituisce la vocazione naturale: la proposta può prevedere il pagamento dei creditori con i proventi dell'impresa che continua.

Quando invece il piano non contempli la continuazione, è richiesto l'apporto di risorse esterne che accrescano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto a quanto otterrebbero dalla mera liquidazione. È la ragione per cui, nella pratica, il concordato minore liquidatorio presuppone quasi sempre l'intervento di un terzo, tipicamente un familiare, che metta a disposizione somme non altrimenti aggredibili.

L'EFFETTO ESDEBITATIVO

Anche qui la liberazione consegue all'esatta esecuzione della proposta omologata. Il debitore che adempie è liberato dai debiti residui anteriori; l'inadempimento imputabile espone alla revoca dell'omologazione, con conseguente riesplorazione delle pretese originarie.

L'esdebitazione del debitore incapiente

LA LIBERAZIONE SENZA PAGAMENTO

È l'istituto più discusso e, per chi si occupa di debitori civili, il più importante. Consente alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure futura, di ottenere la liberazione integrale dai debiti senza alcun pagamento.

Non si tratta di una procedura liquidatoria: non vi è nulla da liquidare. Il debitore, assistito da un organismo di composizione della crisi, espone la propria situazione, documenta l'assenza di patrimonio e di capacità reddituale eccedente il necessario, e chiede al tribunale di essere liberato.

La ratio è coerente con l'impianto complessivo: se non vi è nulla da distribuire, mantenere il vincolo non produce alcun vantaggio per i creditori e produce un danno certo per il debitore e per il sistema.

I LIMITI

Il beneficio è concedibile una sola volta. Non è ripetibile e va quindi impiegato con consapevolezza: chi vi ricorra prematuramente, mentre la sua situazione potrebbe ancora evolvere, esaurisce una risorsa non rinnovabile.

Il debitore è tenuto, per i quattro anni successivi al decreto, a dichiarare le utilità rilevanti sopravvenute. Quando tali utilità consentano il soddisfacimento dei creditori in misura significativa secondo la soglia stabilita dalla legge, sorge l'obbligo di destinarvi le somme corrispondenti. Non si tratta di una condizione risolutiva generale: riguarda le sopravvenienze di consistenza apprezzabile, non il miglioramento ordinario delle condizioni di vita.

La condotta successiva, dunque, continua a rilevare. Un'eredità, una vincita, la liquidazione di un rapporto di lavoro, un risarcimento di importo significativo vanno dichiarati.

IL PRESUPPOSTO DELLA MERITEVOLEZZA

Trattandosi di liberazione senza alcun sacrificio economico, la valutazione della condotta è particolarmente stringente. Il ricorso deve documentare la genesi dell'indebitamento e dimostrare che essa non è riconducibile a colpa grave, malafede o frode.

La relazione dell'organismo di composizione assume qui un rilievo decisivo: è il documento sul quale il tribunale fonda il proprio convincimento, e la sua accuratezza determina in larga misura l'esito.

PARTE TERZA

Condizioni, limiti, procedimento



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

La meritevolezza

LE CONDIZIONI NEGATIVE

Il codice della crisi individua le circostanze che precludono il beneficio. Conviene esaminarle una per una, perché la loro portata è spesso fraintesa.

La prima è la condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per altri delitti commessi in connessione con l'esercizio dell'impresa, salva l'intervenuta riabilitazione. Se il procedimento penale è ancora pendente, ovvero se sono state applicate misure di prevenzione, la decisione sull'esdebitazione resta sospesa fino all'esito.

La seconda riguarda la condotta patrimoniale: aver distratto l'attivo, aver esposto passività inesistenti, aver cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, aver fatto ricorso abusivo al credito.

La terza attiene al contegno tenuto nella procedura: aver ostacolato o rallentato lo svolgimento, non aver fornito agli organi le informazioni e i documenti necessari.

La quarta e la quinta riguardano la reiterazione: non aver beneficiato di altra esdebitazione nel quinquennio anteriore alla scadenza del termine, e non averne già beneficiato due volte.

LE CONDIZIONI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

A queste, per il debitore sovraindebitato, si aggiunge il presupposto che la situazione non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

È la formula che genera il maggior contenzioso, e sulla quale conviene fissare alcuni punti fermi.

La colpa grave non coincide con l'imprudenza. Aver sopravvalutato le proprie prospettive, aver confidato in un incarico che non è arrivato, aver proseguito un'attività in perdita nella convinzione ragionevole di poterla risanare non integrano di per sé il presupposto ostativo.

Ciò che rileva è la sproporzione manifesta e riconoscibile al momento dell'assunzione dell'obbligazione: aver contratto debiti che, alla luce del reddito allora percepito e delle informazioni allora disponibili, era evidente non si sarebbero potuti restituire.

La valutazione è relativa e non assoluta: si commisura al livello di competenza esigibile dal debitore. Al consumatore privo di formazione economica non può chiedersi la capacità previsionale che si esige dall'imprenditore.

IL COMPORTAMENTO DEL FINANZIATORE

Un elemento riequilibra la valutazione ed è troppo poco utilizzato negli atti: il giudice tiene conto anche della condotta di chi ha concesso il credito.

Il finanziatore che abbia erogato senza verificare adeguatamente il merito creditizio, sulla base di un reddito manifestamente incapiente o ignorando un'esposizione già in essere e agevolmente conoscibile, ha concorso a determinare la situazione. La circostanza va allegata e documentata: contratti, istruttorie, informazioni rese al momento della richiesta, interrogazioni delle banche dati creditizie.

Nella pratica è spesso questo il fattore che sposta l'esito di una valutazione di meritevolezza incerta.

COME SI DOCUMENTA

La meritevolezza non si afferma: si dimostra con la ricostruzione della vicenda.

Occorre esporre in forma discorsiva l'origine dell'indebitamento, la sequenza temporale, gli eventi che hanno alterato la capacità di rimborso — la perdita del lavoro, la malattia, la separazione, il mancato incasso di crediti rilevanti, il fallimento di un committente — e la condotta tenuta dal debitore una volta manifestatasi la difficoltà.

Una posizione debitoria costruita in modo comprensibile, corredata di documentazione coerente, produce un effetto persuasivo che nessuna affermazione di principio può sostituire.

I debiti che restano

LE ESCLUSIONI

Alcune obbligazioni non sono liberabili, per la loro natura e per l'esigenza di tutela che le assiste.

Restano dovuti gli obblighi di mantenimento e gli obblighi alimentari. L'assegno in favore del coniuge o dei figli, il contributo al mantenimento, gli alimenti dovuti per legge non sono toccati dal beneficio, e le somme già maturate restano esigibili.

Restano dovuti i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale. Chi abbia cagionato un danno ingiusto non se ne libera attraverso la procedura concorsuale. È bene precisare che l'esclusione riguarda la responsabilità da illecito e non la generalità dei debiti risarcitori: quelli derivanti da inadempimento contrattuale seguono la sorte ordinaria.

Restano dovute le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

UNA PRECISAZIONE CHE VALE DENARO

Quest'ultima formula è meno restrittiva di quanto appaia a prima lettura, e va spiegata al cliente perché incide sensibilmente sull'importo liberato.

La sanzione che accede a un debito soggetto a esdebitazione segue la sorte del debito principale. Le sanzioni collegate a un'imposta liberata, dunque, sono a loro volta liberate. Restano invece dovute le sanzioni che hanno vita autonoma, non essendo accessorie ad alcuna obbligazione estinta nella procedura.

Sul punto è opportuno un chiarimento generale: i debiti tributari e contributivi rientrano, come regola, tra quelli liberabili. È un dato che molti debitori ignorano e che modifica radicalmente la valutazione di convenienza del percorso, poiché in gran parte delle posizioni civili l'esposizione verso l'erario e verso gli enti previdenziali costituisce la componente prevalente.

I TERZI GARANTI

Si è già detto e va ribadito qui, perché è l'informazione che più frequentemente viene omessa: i creditori conservano le proprie ragioni verso i coobbligati, i fideiussori e coloro che rispondono in via di regresso.

Il debitore liberato non risponde più; il familiare che ha garantito per lui risponde per intero. Quando la posizione coinvolga garanzie familiari, la strategia va costruita considerando l'intero gruppo, valutando l'eventuale accesso simultaneo dei diversi soggetti agli strumenti disponibili.

Il procedimento e i tempi

NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il tribunale dichiara l'esdebitazione con decreto, sentiti gli organi della procedura e accertate le condizioni.

Il provvedimento interviene contestualmente alla chiusura, anche se non è ancora decorso il triennio dall'apertura e anche se proseguono giudizi connessi alla liquidazione, ovvero su istanza del debitore quando siano trascorsi tre anni dall'apertura, pur se la procedura non si è ancora chiusa.

La distinzione ha rilievo pratico: nelle liquidazioni destinate a protrarsi, l'istanza presentata al maturare del triennio consente al debitore di riprendere l'attività molto prima della conclusione formale della procedura. È un'opportunità che nella prassi viene sfruttata meno di quanto meriterebbe.

NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Qui il beneficio opera di diritto, senza istanza, alla chiusura ovvero decorsi tre anni dall'apertura se anteriore. Il tribunale lo dichiara con decreto e ne dispone la pubblicità, nel registro delle imprese per gli imprenditori e nell'area telematica dedicata per i consumatori e i professionisti.

IL RECLAMO

Il decreto che concede il beneficio è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e ai creditori non integralmente soddisfatti; quello che lo nega è notificato al debitore. Il reclamo si propone nel termine breve stabilito dalla legge, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione.

Nella liquidazione controllata la legittimazione al reclamo è più ampia e comprende tutti i creditori, anche quelli integralmente soddisfatti.

QUANTO DURA IN CONCRETO

Alla domanda che ogni cliente pone conviene rispondere con onestà: i tempi dipendono dal tribunale, dalla complessità del patrimonio e dalla qualità della documentazione depositata.

Il termine triennale è un limite legale, non una previsione. Nelle posizioni semplici, prive di beni immobili e di contenzioso, la chiusura può intervenire in tempi sensibilmente più brevi, e con essa la liberazione. Nelle posizioni complesse il triennio costituisce invece il traguardo realistico.

Ciò che il professionista può governare è la fase preparatoria: un fascicolo completo e ordinato al momento del deposito riduce le richieste di integrazione, che sono la causa principale dei rinvii.

Revoca e patologie

QUANDO IL BENEFICIO VIENE MENO

La liberazione non è irretrattabile. Può essere revocata quando emerga che è stata conseguita con dolo o malafede, quando si accerti che il debitore ha occultato attivo o ha esposto passività inesistenti, ovvero quando risultino condotte incompatibili con le condizioni che ne hanno consentito la concessione.

Nell'esdebitazione del debitore incapiente si aggiunge l'inosservanza dell'obbligo di dichiarare le sopravvenienze rilevanti nel periodo successivo al provvedimento.

LE CONSEGUENZE

La revoca determina la riespansione delle pretese creditorie, che tornano esigibili per l'intero. A ciò possono aggiungersi, secondo i casi, conseguenze di rilievo penale, quando la condotta integri gli estremi di una fattispecie di reato.

È la ragione per cui l'accuratezza nella fase di predisposizione non è un eccesso di prudenza: un'omissione che appare marginale al momento del deposito può travolgere, anni dopo, un risultato faticosamente conseguito.

Gli effetti sulla persona e sull'attività

LA RIABILITAZIONE CIVILE

Oltre alla liberazione dai debiti, il provvedimento fa venir meno le incapacità e le decadenze connesse all'apertura della procedura liquidatoria.

Ciò consente di tornare ad assumere cariche negli organi di amministrazione delle società, di riprendere l'esercizio delle professioni subordinate all'iscrizione in albi o all'ottenimento di licenze e autorizzazioni, di assumere uffici e incarichi che l'apertura della procedura aveva precluso.

Per chi intenda riprendere l'attività, questo effetto ha un valore economico immediato: consente il rientro nel mercato, non soltanto la cessazione dell'aggressione patrimoniale.

LE INFORMAZIONI CREDITIZIE

Va invece chiarito, per prevenire un equivoco frequente, che il provvedimento non produce automaticamente la cancellazione delle segnalazioni presenti nelle banche dati creditizie.

Quelle segnalazioni seguono regole proprie, con termini di conservazione stabiliti dalla disciplina di settore e dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Decorso tali termini vanno rimosse, e la loro persistenza oltre il periodo consentito legittima una richiesta di cancellazione e, in caso di inerzia, un'azione a tutela dell'interessato.

L'accesso al credito, nell'immediato, resta comunque difficoltoso. È una circostanza da rappresentare al cliente per evitare che l'aspettativa di un ritorno immediato alla normalità si traduca in una nuova delusione.

PARTE QUARTA

La pratica



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

Prepararsi

LA RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE

Il lavoro decisivo precede il deposito. Occorre ricostruire l'intera posizione debitoria e patrimoniale, senza omissioni e senza approssimazioni.

Sul versante passivo servono l'elenco completo dei creditori con l'indicazione degli importi e dei titoli, gli estratti conto dei rapporti bancari, i contratti di finanziamento, gli estratti di ruolo, la documentazione delle posizioni previdenziali, gli atti giudiziari ricevuti, le eventuali garanzie prestate da terzi.

Sul versante attivo servono le visure immobiliari, la documentazione dei rapporti bancari e degli strumenti finanziari, la certificazione dei veicoli, la documentazione dei redditi degli ultimi anni, l'indicazione degli atti di disposizione compiuti nel periodo anteriore.

LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

Accanto ai documenti serve il racconto: come si è formato l'indebitamento, in quale ordine, in conseguenza di quali eventi.

È l'elemento su cui si fonda la valutazione di meritevolezza, ed è anche quello che i fascicoli trascurano più spesso, limitandosi a un elenco di numeri. Una posizione che il giudice comprende è una posizione che il giudice può accogliere.

LA VERIFICA PRELIMINARE DELLE CAUSE OSTATIVE

Prima di intraprendere il percorso vanno verificati i precedenti penali, l'eventuale pendenza di procedimenti, le esdebitazioni già conseguite e la loro collocazione temporale, gli atti dispositivi compiuti negli anni anteriori.

Scoprire una causa ostativa dopo il deposito significa aver esposto il cliente a un costo e a un'aspettativa senza risultato.

L'organismo di composizione della crisi

LA FUNZIONE

Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore si avvale di un organismo di composizione della crisi, istituito presso gli ordini professionali, le camere di commercio o gli enti pubblici abilitati, ovvero di un professionista nominato dal tribunale.

Il gestore designato verifica la documentazione, ricostruisce la posizione, valuta la fattibilità della proposta ove ve ne sia una, e redige una relazione destinata al tribunale.

PERCHÉ LA RELAZIONE È DECISIVA

La relazione non è un adempimento burocratico: è il documento sul quale il giudice fonda la propria decisione.

Una relazione che ricostruisca con precisione la genesi dell'indebitamento, che dia conto della condotta del debitore e, ove ricorra, di quella del finanziatore, che quantifichi con metodo dichiarato le utilità disponibili, è il migliore alleato del ricorso.

Ne discende un'indicazione pratica: il difensore deve collaborare attivamente con il gestore, fornendogli tempestivamente la documentazione e segnalandogli gli elementi rilevanti, anziché attendere passivamente l'esito del suo lavoro.

I COSTI

Il percorso ha costi: il compenso dell'organismo, il contributo unificato, le spese di pubblicità, il compenso del liquidatore ove nominato, l'onorario del difensore.

Vanno rappresentati al cliente in anticipo e per iscritto. Esistono meccanismi di riduzione e, in presenza dei presupposti reddituali, la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato: una verifica preliminare su questo punto è dovuta.

Gli errori che precludono il beneficio

I CINQUE PIÙ FREQUENTI

Il primo è l'omissione. Un conto corrente non dichiarato, una polizza dimenticata, un immobile detenuto in comunione con altri: emergono in sede di verifica e compromettono la valutazione di meritevolezza ben oltre il loro valore economico.

Il secondo è l'atto dispositivo compiuto nell'imminenza. La vendita a un familiare, la donazione, l'intestazione fittizia realizzate quando la crisi era già in atto non proteggono nulla, sono revocabili e integrano un indice di frode.

Il terzo è il pagamento preferenziale. Soddisfare un creditore, tipicamente un familiare o un fornitore di fiducia, lasciando gli altri insoddisfatti altera la par condicio ed è condotta valutabile negativamente.

Il quarto è il ricorso al credito in fase terminale. Contrarre nuovi finanziamenti quando è già chiaro che non potranno essere restituiti configura un abuso e costituisce, in sé, causa ostativa.

Il quinto è l'inerzia. Presentarsi dopo che il patrimonio è stato integralmente eroso da procedure esecutive individuali significa arrivare quando gran parte delle opzioni si è già chiusa. Il tempo, anche qui, è una variabile della strategia.

Situazioni ricorrenti

L'EX IMPRENDITORE

Chi ha cessato l'attività lasciando debiti fiscali, contributivi e bancari si trova spesso a ritenersi escluso da ogni tutela. Non è così: la cessazione non preclude l'accesso agli strumenti, e la qualificazione soggettiva va verificata in concreto, potendo il soggetto rientrare nell'area del sovraindebitamento in ragione delle dimensioni dell'impresa esercitata.

LA GARANZIA PRESTATATA A UN FAMILIARE

È forse la situazione più dolorosa: il genitore che ha garantito il finanziamento del figlio o la fideiussione dell'impresa familiare e si trova a rispondere di un debito che non ha contratto e da cui nulla ha tratto.

La posizione va valutata autonomamente. Il garante è un debitore a tutti gli effetti e può accedere agli strumenti in nome proprio; la genesi dell'indebitamento, in questi casi, depone tipicamente a favore della meritevolezza.

IL DEBITO DA GIOCO E DA DIPENDENZE

La situazione richiede attenzione perché tocca il presupposto della colpa grave.

L'indebitamento riconducibile a una dipendenza patologica va documentato come tale, con certificazione sanitaria e, ove esistente, con evidenza del percorso terapeutico intrapreso. La qualificazione della condotta muta sensibilmente quando l'indebitamento sia riconducibile a una patologia riconosciuta anziché a una scelta libera, e la documentazione clinica è, in questi casi, un atto difensivo.

LA SOVRAESPOSIZIONE DA CREDITO AL CONSUMO

Posizioni composte da numerosi finanziamenti di importo contenuto, cessioni del quinto sovrapposte, carte revolving e prestiti finalizzati concessi in successione ravvicinata pongono in primo piano la condotta dei finanziatori.

È il terreno elettivo per l'allegazione dell'inadeguata verifica del merito creditizio, e va istruito acquisendo la documentazione di ciascun rapporto e la sequenza delle erogazioni.

Dopo

LA RIPARTENZA

Ottenuto il provvedimento, la situazione giuridica muta radicalmente: i debiti anteriori non sono più esigibili, le incapacità connesse alla procedura sono cessate, il reddito futuro è al riparo.

Restano da gestire due profili. Il primo è quello delle segnalazioni creditizie, che seguono termini propri e vanno monitorate, agendo per la cancellazione quando i periodi di conservazione siano decorsi. Il secondo è quello dei rapporti con eventuali coobbligati, la cui posizione non è stata toccata.

UN AVVERTIMENTO

Chi ha attraversato un percorso di questo tipo dispone di una sola ulteriore possibilità, e in alcune ipotesi di nessuna. La ricostruzione va impostata con criteri di prudenza che l'esperienza precedente dovrebbe aver reso evidenti: separazione tra patrimonio personale e attività, dimensionamento dell'indebitamento sulla capacità effettiva di rimborso, rifiuto delle garanzie personali incrociate in ambito familiare.

Il professionista che accompagna la ripartenza rende un servizio maggiore ricordando questi criteri che non celebrando il risultato conseguito.

Conclusioni

Tre affermazioni riassumono quanto precede.

La prima è che l'esdebitazione non è più un beneficio eccezionale, ma un diritto del debitore meritevole, conseguibile entro un termine definito e accessibile anche a chi nulla può offrire. Chi ritiene di essere condannato a vita ai propri debiti si basa su una rappresentazione dell'ordinamento superata.

La seconda è che il presupposto del beneficio non è il pagamento, ma la lealtà. Non si guarda a quanto il debitore ha restituito, ma a come si è comportato. Ne discende che il percorso è precluso a chi abbia nascosto, distratto o simulato, e che la trasparenza integrale non è una raccomandazione morale ma una condizione tecnica di riuscita.

La terza è che il risultato dipende in misura determinante dalla qualità della preparazione. La ricostruzione della posizione, la documentazione della vicenda, la verifica preventiva delle cause ostative e la collaborazione con l'organismo incidono sull'esito più di qualsiasi argomentazione svolta in udienza.

L'autore

AVV. GIANLUCA GIAMMATTEO

Gianluca Giammatteo, nato a Venafro (IS) l'8 luglio 1972, è avvocato del Foro di Isernia, iscritto all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia dal dicembre 2002, e patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Esercita la professione presso lo Studio Legale Giammatteo, con sede in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6, assistendo privati, professionisti e imprese in Molise, nel basso Lazio e, per le materie di specializzazione, su tutto il territorio nazionale. L'operatività ordinaria copre i circondari di Isernia, Campobasso, Cassino e Frosinone, con attività di udienza e domiciliazione senza costi di trasferta a carico del cliente.

LE AREE DI ATTIVITÀ

L'attività professionale si concentra sull'assistenza nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, comprese le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'esdebitazione; sulla difesa penale, nella fase delle indagini e nel giudizio dinanzi a ogni autorità giudiziaria, tanto per l'indagato e l'imputato quanto per la persona offesa e la parte civile; sul contenzioso civile in materia di contratti, responsabilità, recupero del credito e responsabilità civile da sinistro stradale; sulla tutela delle vittime di frodi in cripto-attività, con ricostruzione dei flussi, individuazione dei prestatori di servizi di destinazione e coordinamento di azioni collettive; sulla tutela della reputazione digitale, che comprende la rimozione di contenuti diffamatori, la deindicizzazione dai motori di ricerca, il diritto all'oblio e l'azione risarcitoria per il danno all'immagine.

A queste si affianca la consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con predisposizione e aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

IL METODO

Tre criteri orientano l'attività dello Studio. Il fascicolo è seguito direttamente dall'avvocato, e non da un ufficio: il cliente sa sempre con chi parla e a che punto si trova il procedimento. Il preventivo precede il conferimento dell'incarico, con indicazione di ciò che è compreso e di ciò che dipende dall'andamento del giudizio. La

strategia è preceduta dall'ascolto del caso e da una valutazione realistica delle prospettive, anche quando questa comporti sconsigliare l'azione.

CONTATTI

Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS). Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103. studiolegale@giammatteo.it — studiolegale@pec.giammatteo.it — www.giammatteo.it

Nota e avvertenze

Il presente volume ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non può sostituire l'esame del caso concreto da parte di un professionista abilitato.

Per scelta redazionale il testo non riporta citazioni puntuali: né di decisioni giurisdizionali, né di norme individuate per numero, data o articolo. Le fonti sono richiamate per denominazione e per contenuto, in forma discorsiva. La ragione è pratica. La disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata più volte modificata da interventi correttivi successivi alla sua entrata in vigore e gli orientamenti applicativi sono in movimento: un riferimento numerico stampato in un volume divulgativo invecchia rapidamente e rischia di essere invocato quando non è più attuale.

Ne discende un'avvertenza che va presa alla lettera. Le indicazioni qui contenute servono a orientare, non a fondare un atto. Prima di ogni utilizzo in sede giudiziaria o stragiudiziale i presupposti, i termini e gli estremi delle norme vanno ricostruiti e verificati sulle fonti ufficiali, con l'assistenza di un professionista abilitato.

Si segnalano infine due punti che richiedono verifica specifica alla data di utilizzo. Il primo riguarda la legittimazione all'apertura della liquidazione controllata su iniziativa dei creditori e del pubblico ministero, oggetto di interventi correttivi. Il secondo riguarda le soglie e i termini indicati in forma descrittiva nel testo, in particolare quelli relativi all'obbligo di dichiarare le sopravvenienze nell'esdebitazione del debitore incapiente e alla misura delle utilità rilevanti.

La materia è in evoluzione. Ogni riferimento va verificato alla data di utilizzo.



Studio Legale Giammatteo

Avv. Gianluca Giammatteo — Patrocinante in Cassazione

Foro di Isernia

Via Nicandro Iosso n. 6 — 86079 Venafro (IS)

Tel. 0865.1945640 — Mobile 348.0359103

studiolegale@giammatteo.it

studiolegale@pec.giammatteo.it

www.giammatteo.it

P.IVA 00412250946 — C.F. GMMGLC72L08L725M

CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione, liquidazione controllata, concordato minore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e piani di rientro

Composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi

Difesa penale — contenzioso civile — frodi in cripto-attività

Il presente volume ha finalità informativa e non costituisce parere legale.

© Studio Legale Giammatteo — Tutti i diritti riservati